



IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile – Ufficio Fallimenti

composto dai magistrati

Dott. Pierfilippo Mazzagreco

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Dott.ssa Giovanna Bilò

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato in data 27.09.2018 da:

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del suo procuratore Avv. Adriana Paolucci, rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIO PANZAVUOTA, con indirizzo p.e.c. fabrizio.panzavuota@pec-ordineavvocatiancona.it

nei confronti di:

GESTIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. 02074850427), in persona del Liquidatore Sandro Faccenda, con sede in Jesi (AN), Via dell'Asilo, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Sabatini, con indirizzo p.e.c. saverio.sabatini@pec-ordineavvocatiancona.it

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato in data 15.04.2019 dalla GESTIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

premesso, alla stregua delle pronunce delle Sezioni Unite del 15.05.2015, nn. 9935 e 9936, che tra la domanda di concordato preventivo e la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza e che, pertanto, i relativi procedimenti devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se, come nel caso, pendenti innanzi allo stesso giudice,

considerato, altresì, che il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato;

ritenuto, pertanto, che pregiudiziale rispetto all'esame della richiesta del P.M. sia la valutazione di ammissibilità della domanda di concordato con riserva,

visto l'art. 161, commi 6 e ss., l. fall.;

preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. a), l. fall., con atto in data 15.04.2019. La delibera non è stata pubblicata presso il Registro delle Imprese.



Tuttavia, deve ritenersi, con Cass. sez. I, 04.09.2017, n. 20725, che tale formalità debba essere rispettata solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta;

~~verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;~~

che risulta, altresì, prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161, comma 6, l. fall.;

rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi e ha la sede principale nel circondario del Tribunale di Ancona, fin dalla data di iscrizione, intervenuta nel 2001;

che, in considerazione dell'istanza di fallimento pendente, può essere concesso un termine di 60 giorni per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;

ritenuto opportuno procedere alla nomina anticipata del Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161, comma 6, e 163 l. fall., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 l. fall., e per l'acquisizione di ogni ulteriore utile informazione;

P.Q.M.

Dispone la riunione del procedimento n. 4/2019 R.C.P. al procedimento n. 179/2018 R. Prefall.;

Assegna alla Gestim S.r.l. in liquidazione termine fino al 09.09.2019 per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

Nomina commissario giudiziale, ai sensi degli artt. 161, comma 6, e 163 l. fall., il dott. MIRKO PALLUCCHI, con studio in Ancona;

Dispone che, nelle more del decorso del termine sopra indicato, l'imprenditore istante rispetti gli obblighi informativi depositando ogni 30 giorni:

- prospetto aggiornato (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), con riferimento al 30 del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo, con specifica attestazione che i pagamenti effettuati si riferiscono esclusivamente ad obbligazioni assunte dopo la presentazione della domanda;
- relazione accompagnatoria sintetica che evidenzi le finalità attuate con gli atti compiuti, nonché le ragioni gestorie e finanziarie che consentano di qualificare detti atti come di ordinaria amministrazione



e pertinenti all'esercizio dell'impresa e che illustri lo stato di predisposizione della proposta definitiva, indicando tempi e modi degli specifici adempimenti compiuti;

~~Dispone che entro 5 gg. dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, la somma di € 15.000,00 a titolo di fondo spese per la presente procedura.~~

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2019

Il Giudice Est.
dott.ssa Giovanna Bilò

Il Presidente
dott. Pierfilippo Mazzagrecò

